Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 21 gennaio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 2044.
Nomina di uditori di pretura altoatesini.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;
Vista la legge 17 aprile 1930, n. 421;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 663;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di nominare, in deroga alle vigenti disposizioni sul reclutamento dei magistrati, uditori di pretura da prescegliersi, a giudizio insindacabile del Ministro per la grazia e giustizia, tra i laureati in giurisprudenza aventi i requisiti di legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto è consentita la nomina di uditori di pretura, da scegliersi a giudizio insindacabile del Ministro per la grazia e giustizia fra altoatesini laureati in giurisprudenza, di età non inferiore ai 21 anni, iscritti al Partito Nazionale Fascista ed in possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Art. 2.

Gli uditori da nominare ai sensi dell'articolo precedente occuperanno altrettanti posti vacanti nel ruolo degli uditori di pretura e saranno collocati in graduatoria, con criteri analoghi a quelli dai quali è regolata la preferenza a parità di punti, dopo gli uditori di pretura già in servizio all'atto della loro nomina.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 85. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2045.
Ripartizione del territorio del comune di Montù Berchielli fra quelli di Montalto Pavese, Pometo e Rocca de' Giorgi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande 12 dicembre 1936-XV, con le quali la maggioranza dei contribuenti delle frazioni Ca' del Matto, Colombara del Tana, Borgo di Canaverra e Castello del comune di Montù Berchielli, sostenente oltre la metà del carico tributario in quelle applicato, ne chiede l'aggregazione al comune contermine di Pometo, nonchè la domanda 2 gennaio 1938-XVI, con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione Vallorsa del medesimo comune di Montù Berchielli, pure sostenente oltre la metà del carico tributario in quella applicato, fa voti per la sua aggregazione al comune di Rocca de' Giorgi;
Vedute le deliberazioni 9 gennaio 1937-XV e 23 luglio 1938-XVI del commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Pometo, nonchè 5 gennaio 1938-XVI, e 23 luglio successivo del podestà di Rocca de' Giorgi, del commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Montù Berchielli e del podestà di Montalto Pavese;
Veduti i pareri favorevoli espressi dal Rettorato della provincia di Pavia in adunanze dei 27 aprile e 9 settembre 1938-XVI;
Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere in data 25 ottobre 1938-XVI si intende nel presente decreto riportato;
Veduti gli articoli 30, 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le frazioni Ca' del Matto, Colombara del Tana, Borgo di Canaverra e Castello del comune di Montù Berchielli sono aggregate a quello di Pometo.
La frazione Vallorsa dello stesso comune di Montù Berchielli è aggregata al comune di Rocca de' Giorgi.
La restante parte del territorio del comune di Montù Berchielli è aggregata al comune di Montalto Pavese.
I confini fra i Comuni anzidetti sono delimitati in conformità della planimetria redatta dall'Ufficio tecnico della provincia di Pavia e vistata addì 21 luglio 1938-XVI dall'ingegnere capo di quell'Ufficio del genio civile, la quale vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 70. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° dicembre 1938-XVII, n. 2046.

Aggiunta dell'abitato di Ezzè, frazione del comune di Calice Ligure, in provincia di Savona, a quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 26 ottobre 1938;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Ezze, frazione del comune di Calice Ligure, in provincia di Savona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 82. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 novembre 1938-XVII, n. 2047.

Distacco della frazione Cimenasco dal comune di Gassino Torinese ed aggregazione a quello di Castagneto Po.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione Cimenasco del comune di Gassino Torinese ne chiede l'aggregazione a quello contermine di Castagneto Po;
Vedute le deliberazioni dei podestà di Gassino Torinese e di Castagneto Po rispettivamente in data 12 marzo ed 11 aprile 1935-XIII, nonchè il parere espresso dal Rettorato della provincia di Torino in adunanza dell'11 giugno successivo;
Veduta la planimetria della frazione Cimenasco, redatta addì 29 gennaio 1938-XVI dalla Sezione tecnica catastale di Torino e vistata dall'ingegnere capo di quell'Ufficio del genio civile;
Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere, in data 13 settembre 1938-XVI, si intende nel presente decreto riportato;
Veduti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione Cimenasco è staccata dal comune di Gassino Torinese ed aggregata a quello di Castagneto Po.
Il confine fra i Comuni suddetti è delimitato in conformità della planimetria redatta addì 29 gennaio 1938-XVI dalla Sezione tecnica catastale di Torino e vistata dall'ingegnere capo di quell'Ufficio del genio civile, la quale, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 71. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1939-XVII, n. 3.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 12 maggio 1938, n. 621;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di aumentare lo stanziamento del capitolo n. 83 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1938-39, della somma di L. 22.000.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 83 « Spese per il servizio di investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1938-39, è aumentato di L. 22.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 91. — MANCINI

DECRETO INTERMINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII.

Obbligo della consegna, per la destinazione alla distillazione, del dieci per cento delle quantità di vino prodotte, nella vendemmia 1938, dai vinificatori tenuti all'obbligo della denuncia della produzione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E
PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1938-XVI, emanato di concerto col Ministro per le corporazioni, in esecuzione dell'art. 7, lettera *a*), della predetta legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, e pubblicato nel n. 227 della *Gazzetta Ufficiale*, del 4 ottobre 1938-XVI, col quale viene fatto obbligo, a chiunque, nella vendemmia 1938, abbia proceduto alla trasformazione di uve in vino, di denunciare la quantità di vino prodotta e di accantonare il dieci per cento della quantità stessa, da tenere a disposizione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Visto il voto espresso, nella riunione del 27 ottobre 1938-XVI, dal Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola, per il computo, a favore di coloro che vinificano con mosti acquistati ed agli effetti dell'art. 10 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, delle corrispondenti quantità di vinacce;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, e a tutti gli effetti della legge stessa, alle persone tenute — a norma del decreto Ministeriale 20 settembre 1938-XVI, emanato in esecuzione del disposto dell'art. 7, lettera *a*), della suddetta legge, e pubblicato nel n. 227 della *Gazzetta Ufficiale*, del 4 ottobre 1938-XVI — a presentare la denuncia della quantità di vino prodotto, è fatto obbligo di mettere a disposizione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, per la destinazione alla distillazione, la quantità di vino della quale, con l'art. 8 del predetto decreto Ministeriale, fu disposto l'accantonamento, corrispondente al dieci per cento della quantità prodotta, e con le deduzioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Agli effetti della determinazione della quantità di vino che il vinificatore è tenuto a consegnare per la distillazione, saranno dedotti, dalla quantità di vino prodotta, i quantitativi occorrenti per il consumo familiare dell'obbligato, nella misura di hl. 1,5 per ciascun componente della famiglia e fino al massimo di hl. 15 per famiglia.

Sono considerati componenti della famiglia del vinificatore obbligato alla consegna tutti coloro che, in base al controllo delle notizie fornite nella scheda di denuncia della quantità prodotta, risultano conviventi stabilmente col vinificatore stesso, per vincoli di famiglia o di servizio.

Art. 3.

In deduzione del quantitativo di vino che ciascun vinificatore è tenuto a consegnare a termini dell'art. 1 del presente decreto saranno computati:

a) i vini, i vinelli, le vinacce e gli altri sottoprodotti alcoolici della vinificazione che il vinificatore stesso abbia consegnato, anche anteriormente all'emanazione del presente decreto, ma non prima dell'inizio della vendemmia dell'anno 1938, o consegni successivamente, alle distillerie indicate dall'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose;

b) i vini ed altre materie vinose, diversi da quelli di propria pertinenza, che il vinificatore consegni alle distillerie stesse, con le modalità stabilite dall'Ente;

c) a favore del vinificatore che abbia vinificato con mosti acquistati, il quantitativo di vinaccia corrispondente a tali mosti.

I vini e le altre materie vinose indicati alle lettere *a*) e *b*) saranno computati in base alla rispettiva gradazione alcoolica accertata, mentre le vinacce di cui alla lettera *c*) saranno computate in base alla gradazione alcoolica media della zona di produzione delle uve dalle quali provengono i mosti acquistati.

Art. 4.

Il vinificatore obbligato alla consegna del vino dovrà effettuarla secondo le istruzioni impartite dall'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose e alla data che l'Ente stesso indicherà, con preavviso di almeno quindici giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1938-XVII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

(303)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1939-XVII.

Costituzione della Commissione centrale per il collocamento.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 12 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, concernente la costituzione, presso il Ministero delle corporazioni, della Commissione centrale per il collocamento;

Viste le designazioni all'uopo fatte dalle Amministrazioni ed Enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione centrale per il collocamento di cui all'articolo 12 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, è costituita come appresso:

Gr. uff. dott. Dino Gardini, vice segretario del P.N.F., in rappresentanza del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Gr. uff. dott. Giovanni Ortolani, vice prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Comm. dott. Francesco Gerbasi, ispettore generale, capo dei servizi tecnici della Direzione generale degli italiani all'estero, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Gr. uff. dott. Filippo Tucci, direttore generale ed in caso di assenza o impedimento, comm. dott. Mario Poggi, vice direttore generale, in rappresentanza del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Conte dott. Antonio Zappi Recordati, direttore della Direzione sindacale ed assistenziale della Confederazione fascista degli agricoltori, in rappresentanza della detta Confederazione;

Gr. uff. prof. Giovanni Balella, direttore della Confederazione fascista degli industriali, in rappresentanza della detta Confederazione;

Comm. dott. Giorgio Molfino, presidente della Confederazione fascista dei commercianti ed in caso di assenza o impedimento avv. Gregorio Arcidiacono, in rappresentanza della detta Confederazione;

Comm. avv. Giacomo Martignone, direttore della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, in rappresentanza della detta Confederazione;

Gr. uff. prof. Cornelio Di Marzio, direttore della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti, in rappresentanza della detta Confederazione;

On. prof. Franco Angelini, presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ed in caso di assenza od impedimento on. Ambrogio Irianni in rappresentanza della detta Confederazione;

On. Tullio Cianetti, presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, in rappresentanza della detta Confederazione, e in caso di assenza od impedimento sig. cav. uff. Renato Celio;

On. prof. Riccardo Del Giudice, presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio ed in caso di assenza od impedimento prof. Leonardo Paloscia, direttore dei servizi della previdenza, del collocamento e della istruzione professionale, in rappresentanza della detta Confederazione;

On. dott. Giuseppe Landi, presidente della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione ed in caso di assenza od impedimento cav. Giuseppe Ferrario, commissario presso la Federazione nazionale dei lavoratori dipendenti da Istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale, in rappresentanza della detta Confederazione;

Gr. uff. dott. Emanuele Filiberto Carnevali e comm. dott. Salvatore Romano, rispettivamente direttore generale e direttore capo divisione nel Ministero delle corporazioni;

On. avv. prof. Bruno Biagi, presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ed in caso di assenza od impedimento gr. uff. rag. Cesare Oreglia, direttore generale in rappresentanza del detto Istituto.

Art. 2.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal dott. professor Domenico Campanella, ispettore corporativo interprovinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1939-XVII

p. Il Ministro: RICCI

(302)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 16 gennaio 1939-XVII un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1969, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Ankara, fra l'Italia e la Turchia, il 15 ottobre 1938.

(304)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 16 gennaio 1939-XVII un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1995, che ha dato esecuzione alla Convenzione stipulata in Brusselle, fra l'Italia ed il Belgio, il 29 settembre 1938 sulle assicurazioni sociali.

(305)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Media dei cambi e dei titoli

del 16 gennaio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,90
Francia (Franco)	50,10
Svizzera (Franco)	429,50
Argentina (Peso carta)	4,35
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,85
Cecoslovacchia (Corona)	65,21
Danimarca (Corona)	3,9685
Germania (Reichsmark)	7,637
Norvegia (Corona)	4,4665
Olanda (Fiorino)	10,33
Polonia (Zloty)	360,20
Portogallo (Scudo)	0,8068
Svezia (Corona)	4,577
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,70
Id. 3,50 % (1902)	70,20
Id. 3,00 % Lordo	51,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,975
Id. Id. 5 % (1936)	92,475
Rendita 5 % (1935)	92,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,35
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,80
Id. Id. 5 % - Id. 1941	101,75
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,90
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,90
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 % (1906)

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 194.

E' stato presentato per il tramutamento in cartelle al portatore il certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 556477 di L. 427, intestato a Mazzetti Lidia di Francesco, domiciliata a Napoli.

Poichè peraltro detto certificato risulta mancante di una parte del mezzo foglio ricevute di pagamento si diffida, chiunque possa avervi interesse che trascorsi i sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4416)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione al Banco S. Geminiano e S. Prospero, con sede in Modena, a sostituirsi alla Banca agricola commerciale di Reggio Emilia, nell'esercizio della filiale di Gualtieri (Reggio Emilia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 10 gennaio 1939-XVII fra il Banco S. Geminiano e S. Prospero, società anonima con sede in Modena, e la Banca agricola commerciale di Reggio Emilia, società anonima con sede in Reggio Emilia, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Gualtieri (Reggio Emilia);

Autorizza

il Banco S. Geminiano e S. Prospero, società anonima con sede in Modena, a sostituirsi alla Banca agricola commerciale di Reggio Emilia, società anonima con sede in Reggio Emilia, nell'esercizio della filiale di Gualtieri (Reggio Emilia), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avverrà a decorrere dal 1° febbraio 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(306)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Perugia a sostituirsi al Banco di Santo Spirito (Regionale del Lazio), con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Assisi (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 7 gennaio 1939-XVII fra la Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, ed il Banco di Santo Spirito (Regionale del Lazio), società anonima con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Assisi (Perugia);

Autorizza

la Cassa di Risparmio di Perugia, con sede in Perugia, a sostituirsi al Banco di Santo Spirito (Regionale del Lazio), società anonima con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Assisi (Perugia), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 25 gennaio 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(312)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricostituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 stesso mese ed anno, n. 19 col quale, fra l'altro, veniva costituita come appresso, con sede presso la prefettura di Mantova la Commissione giudicatrice del concorso indetto dal prefetto di Piacenza a posti di medico condotto vacanti in quella Provincia al 30 aprile 1935:

Presidente: Rocca dott. Nino, vice prefetto;

Membri: Sarri dott. Umberto, medico provinciale; Camponucci prof. Domenico, docente in patologia medica; Mambrini dott. Mario, primario chirurgo d'ospedale; Botti dott. Alcide, medico condotto;

Segretario: Galli dott. Cesare, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno;

Vista la decisione della V Sezione del Consiglio di Stato in data 7 aprile-1° giugno 1937, n. 734, con la quale, in accoglimento del ricorso dei dottori Attilio De Luca e Giovanni Gandolfi è stato annullato l'operato della Commissione giudicatrice predetta limitatamente al concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Sarri Umberto, perchè trasferito in altra sede, e del dott. Galli Cesare, perchè deceduto, rispettivamente nelle cariche di componente e di segretario della Commissione suaccennata, che dovrà rifare le operazioni del concorso stesso in conformità dei criteri stabiliti con la sopraindicata decisione del Consiglio di Stato;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 44 e 54 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Caputo Saverio, medico provinciale, ed il dott. Palmeri Salvatore, segretario nell'Amministrazione dell'interno, sono, rispettivamente, nominati componente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso suaccennato, in sostituzione dei dottori Sarri Umberto e Galli Cesare.

La predetta Commissione, con sede presso la prefettura di Mantova, inizierà i suoi nuovi lavori non prima che sia decorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà pure pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 31 dicembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(265)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due borse per studi di metallurgia presso l'Istituto scientifico tecnico « E. Breda » in Milano, per l'anno 1939

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale in data 17 ottobre 1923-I, con cui fu approvata la convenzione stipulata il 3 stesso mese ed anno fra lo Stato e la Società italiana « Ernesto Breda » per costruzioni meccaniche in Milano, per l'istituzione di tre borse di studio di L. 6000 annue ciascuna a favore di laureati in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria, i quali frequentino l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano per attendere a studi e ricerche nel campo della metallurgia;

Veduto il decreto Ministeriale in data 4 ottobre 1926-IV, con cui venne approvata la convenzione stipulata in Milano il 15 luglio 1926-IV, fra lo Stato e la Società anzidetta, che modifica la precedente convenzione 3 ottobre 1923-I, nel senso che le borse pei laureati medesimi sono ridotte a due di L. 9000 ciascuna, a decorrere dal 1° gennaio 1927-V;

Veduti i decreti Ministeriali in data 11 maggio 1929-VII e 21 novembre 1933-XII, con i quali vennero approvate le convenzioni stipulate in Milano il 29 marzo 1929-VII e 25 settembre 1933-XI fra lo Stato e la Società « Breda » per la proroga, di quinquennio in quinquennio, fino al 31 dicembre 1938-XVII, delle predette convenzioni 3 ottobre 1923-I e 15 luglio 1926-IV;

Veduta la convenzione in data 17 novembre 1938-XVII, con la quale sono prorogate per un altro quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, le predette convenzioni 3 ottobre 1923-I e 15 luglio 1926-IV;

Decreta:

E' aperto il concorso a due borse di studio presso l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano, durante l'anno 1939.

A ciascuna borsa è annesso l'annuo assegno di L. 9000, che sarà pagato a rate bimestrali posticipate, a decorrere dal mese nel quale gl'interessati abbiano effettivamente iniziato gli studi presso l'anzidetto Istituto al 31 dicembre 1939-XVIII, dalla Società italiana « Ernesto Breda » per costruzioni meccaniche in Milano. Coloro cui saranno conferite le Borse avranno l'obbligo di frequentare l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano e di attendervi a studi e ricerche sulla metallurgia.

Le borse non possono essere cumulate con altre borse di qualsiasi genere e gli assegnatari non possono assumere o esercitare incarichi o uffici di qualsiasi natura che siano incompatibili con l'obbligo di frequentare l'Istituto « Breda ».

Il concorso è per titoli e vi possono partecipare i laureati in chimica o in chimica industriale o in fisica o in ingegneria presso una Università o Istituto superiore del Regno.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore, div. III) entro il 15 marzo 1939-XVII.

La domanda, con l'indicazione precisa del domicilio del concorrente, dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate in ciascun esame di profitto e in quello di laurea;

2° curriculum degli studi compiuti;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene, e contenente la esatta indicazione della data d'iscrizione;

6° certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

7° almeno una memoria a stampa o manoscritta, in tre copie;

8° una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di appartenere alla razza italiana;

9° un elenco, in tre copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso

Potrà inoltre ciascun concorrente allegare alla domanda tutti i titoli e documenti che riterrà atti a provare la sua preparazione agli studi cui dovrà dedicarsi.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4, 5 e 6 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai nn. 3, 4 e 6 debbono essere legalizzati e quelli di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 di data non anteriore ai tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro, a suo giudizio insindacabile.

La domanda e i titoli dei concorrenti saranno esaminati da una apposita Commissione che con relazione scritta designerà i vincitori.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle Autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli o documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentito, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampe con lavori stampati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI.

(281)

REGIA PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla nomina dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il proprio decreto n. 28300-5° del 26 luglio 1938-XVI, con il quale sono stati destinati i vincitori del concorso, per i posti di veterinario condotto, vacanti al 30 novembre 1936;

Visto che il dott. Fagioli Oscar ha rinunciato alla condotta di Greve;

Decreta:

E' approvata la seguente variazione:

Il dott. De Guidi Lorenzo è destinato alla condotta veterinaria del comune di Greve.

Il podestà di Greve è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Firenze, addì 31 dicembre 1938-XVII

Il prefetto: PALMERI

(202)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il proprio decreto n. 12344-5° del 1° giugno 1938-XVI, con il quale sono state destinate alle sedi le vincitrici del concorso, per i posti vacanti al 30 novembre 1936, di ostetrica condotta;

Visto che le signore Biffoli Falli Ada, Quercioli Natalina Fidalma e Valmori Teresa, hanno rinunziato alle condotte rispettivamente assegnate; di Vaiano (Prato), Donnini (Reggello), e di Montespertoli;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni:

1) la signorina Quercioli Natalina è destinata alla condotta di Prato (Vaiano);

2) la signorina Batistini Margherita è destinata alla condotta di Reggello (Donnini);

3) la signora Lotti Franchi Corrinna è destinata alla condotta di Montespertoli.

I podestà di Prato, Reggello e Montespertoli sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Firenze, addì 31 dicembre 1938-XVII

Il prefetto: PALMERI

(201)

REGIA PREFETTURA DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Vista la propria determinazione del 31 dicembre 1936, n. 70863, colla quale fu bandito il concorso per titoli ed esame pei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1936 stabilendo alla data del 31 marzo 1937 il termine utile per la presentazione delle domande da parte dei concorrenti;
Veduta la successiva determinazione del 26 gennaio 1937, n. 3920, concernente rettifiche alle condotte messe a concorso;
Vedute le successive determinazioni del 2 febbraio 1937, 10 aprile 1937 e 26 giugno 1937, colle quali il termine anzidetto fu prorogato rispettivamente al 15 maggio 1937 e, per disposizione dell'on.le Ministero dell'interno, al 30 giugno e poscia al 16 agosto 1937;
Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria dei concorrenti formata da detta Commissione;
Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1936:

1°	Dott. Puleo Giuseppe di Lorenzo	punti	60,16/100
2°	» Benincasa G. Battista di Antonino	»	59,63/100
3°	» Di Giorgi Giuseppe di Francesco	»	57,11/100
4°	» Ales Mario di Pasquale	»	56,52/100
5°	» Riggio Giacomo di Rosario	»	56,27/100
6°	» Santomauro Ugo fu Salvatore	»	55,98/100
7°	» Amore Gabriello di Giuseppe	»	55,91/100
8°	» Donzelli Francesco fu Ottavio	»	55,61/100
9°	» Culotta Antonino di Salvatore	»	54,81/100
10°	» Bruno Gerlando di Salvatore	»	53,95/100
11°	» Celauro Luigi fu Pietro	»	53,56/100
12°	» Rejes Salvatore di Gustavo	»	52,73/100
13°	» Bongiovanni Antonino di Rosolino	»	51,72/100
14°	» Santamaura Salvatore di Antonio	»	51,13/100
15°	» Rizzo Giovanni di Pietro	»	50,79/100
16°	» Lo Baido Bernardo di Francesco	»	49,15/100
17°	» Parlato Francesco di Luigi	»	48,86/100
18°	» Di Bella Salvatore di Antonino	»	48,61/100
19°	» Fiore Giuseppe di Giovanni	»	48,30/100
20°	» Abbruzzo Salvatore di Antonino	»	47,98/100
21°	» Brancato Giuseppe di Tommaso	»	47,79/100
22°	» Amoroso Francesco fu Antonio	»	47,68/100
23°	» Franco Costantino di Giuseppe	»	46,04/100
24°	» Giglio Luigi di Salvatore	»	44,50/100
25°	» Giardina Gaetano di Vincenzo	»	43,55/100
26°	» Spallina Giuseppe fu Filippo	»	43,52/100
27°	» Bonanno Carmelo di Antonino	»	43,50/100
28°	» Ruffino Antonino di Giovanni	»	41,80/100
29°	» Di Benedetto Vincenzo fu Alfonso	»	41,68/100
30°	» Pirrone Giovanni fu Antonino	»	41,13/100
31°	» Mancuso Salvatore di Giorgio	»	39,45/100
32°	» Li Puma Calogero di Salvatore	»	39,18/100
33°	» Curreri Salvatore fu Vincenzo	»	37,27/100
34°	» Rolli Pasquale fu Michele	»	36,81/100

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del citato R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Palermo, addì 3 agosto 1938-XVI

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Vista la propria determinazione del 31 dicembre 1936, n. 70863, col quale fu bandito il concorso per titoli ed esami pei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1936 stabilendo alla data del 31 marzo 1937 il termine utile per la presentazione delle domande da parte dei concorrenti;
Veduta la successiva determinazione del 26 gennaio 1937, n. 3920, concernente rettifiche alle condotte messe a concorso;
Vedute le successive determinazioni del 2 febbraio 1937, 10 aprile 1937 e 26 giugno 1937, colle quali il termine anzidetto fu prorogato rispettivamente al 15 maggio 1937, e, per disposizione dell'on.le Ministero dell'interno, al 30 giugno e poscia al 16 agosto 1937;
Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria dei concorrenti formata da detta Commissione;
Vedute le istanze dei concorrenti colla designazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza nelle stesse indicate, parteciparono al concorso;
Veduto il proprio decreto 3 agosto 1938, n. 44154, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti che presero parte al sudetto concorso;
Considerato che, nelle more dell'assegnazione delle condotte vacanti, è deceduto il dott. Benincasa G. Battista, classificato al secondo posto della graduatoria;
Considerato che i concorrenti dott. Donzelli Francesco, Culotta Antonino, Celauro Luigi e Reyes Salvatore, classificati rispettivamente all'ottavo, nono, undecimo e dodicesimo posto della graduatoria, hanno rinunziato alla condotta che sarebbe loro spettata come risulta dalle dichiarazioni rilasciate;
Considerato che il concorrente dott. Li Puma Calogero (invalido di guerra - iscritto all'8ª categoria) dichiarato idoneo e classificato al trentaduesimo posto ha diritto all'assunzione obbligatoria in una delle condotte da lui richieste nella domanda di ammissione al concorso e per le quali sussiste l'obbligo di assumere un invalido di guerra, in quanto lo stesso è disoccupato ed ha sufficientemente documentato la sua qualità di invalido di guerra e, pertanto, ricorrono nei suoi confronti le condizioni per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312;
Ritenuto altresì che, a termine dell'art. 6 ultimo capoverso del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92, la precedenza a favore degli invalidi di guerra, di cui all'art. 8 della legge predetta, riguarda esclusivamente il collocamento e non l'ordine di graduatoria per il conferimento dei posti vacanti e che, pertanto, al dott. Li Puma, classificato al trentaduesimo posto nella graduatoria degli idonei, spetta l'ultima delle condotte da lui chieste per la quale vi è l'obbligo di assunzione di un invalido di guerra e cioè la prima condotta di Caltavuturo;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso sopraccennato per la sede indicata a fianco di ciascuno di essi:

1° Dott. Puleo Giuseppe fu Lorenzo, Palermo (frazione Boccadifalco);
2° Dott. Di Giorgi Giuseppe di Francesco, Terrasini;
3° Dott. Ales Mario di Pasquale, Misilmeri (2ª condotta);
4° Dott. Riggi Giacomo di Rosario, S. Flavia (1ª condotta);
5° Dott. Santomauro Ugo fu Salvatore, Termini Imerese (1ª condotta);
6° Dott. Amore Gabriello di Giuseppe, Termini Imerese (2ª condotta);
7° Dott. Bruno Gerlando di Salvatore, Petralia Sottana (2ª condotta);
8° Dott. Bongiovanni Antonino di Rosolino, Altavilla Milicia;
9° Dott. Santamaura Salvatore di Antonio Altofonte;
10° Dott. Rizzo Giovanni di Pietro, Cinisi;
11° Dott. Lo Baido Bernardo di Francesco, Piana dei Greci (1ª condotta);
12° Dott. Parlato Francesco di Luigi, Lascari;
13° Dott. Di Bella Salvatore di Antonino, S. Mauro Castelverde;
14° Dott. Fiore Giuseppe di Giovanni, Collesano (fraz. Scillato);
15° Dott. Abbruzzo Salvatore di Antonino, Isnello;
16° Dott. Li Puma Calogero di Salvatore (invalido di guerra), Caltavuturo (1ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del citato R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Palermo, addì 29 dicembre 1938-XVII

Il Prefetto

(267)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - C. C.